

Condizioni generali di assicurazione (CGA) ÖKK TOURIST SUBITO Edizione 2022

Spese di annullamento

1. Fondamenti assicurativi

1.1 Ente assicuratore

Per assicuratore s'intende l'assicurazione malattie indicata sulla conferma d'assicurazione. L'assicuratore è il punto di riferimento per tutte le questioni della persona assicurata, a meno che in queste disposizioni non venga espressamente citata un'altra società.

L'ente assicuratore dell'assicurazione delle spese di annullamento è la Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, San Gallo. Questa assicurazione compete all'Assicurazione viaggi europea (in seguito: ERV), succursale di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, con sede a Basilea.

ÖKK Versicherungen AG ha stipulato con l'ERV in qualità di ente assicuratore un contratto di assicurazione collettiva a favore delle persone assicurate. In forza di questo contratto, le persone assicurate godono di un diritto di credito diretto nei confronti dell'ERV per l'assicurazione delle spese di annullamento.

1.2 Scopo

L'assicurazione eroga prestazioni in relazione a un annullamento del viaggio o a un inconveniente di viaggio in caso di interruzione anticipata o prolungamento dello stesso.

Si tratta di un'assicurazione contro i danni.

1.3 Ambito di validità geografico

La copertura assicurativa ha validità in tutto il mondo.

1.4 Ambito di validità temporale

La copertura assicurativa è valida per il periodo indicato sulla conferma d'assicurazione.

La copertura inizia con la stipula dell'assicurazione o, se sussiste già la protezione assicurativa, con la prenotazione del viaggio e termina con la conclusione del viaggio assicurato (check-in, salita sul mezzo di trasporto prenotato, ecc.).

1.5 Stipula dell'assicurazione

Possono stipulare l'assicurazione tutte le persone, senza limiti di età, che sono coperte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie ai sensi della Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e hanno il domicilio legale in Svizzera.

Possono altresì stipulare l'assicurazione coloro che sono coperti dalla corrispondente assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nel Principato del Liechtenstein e al contempo hanno il domicilio legale nel Principato del Liechtenstein.

1.6 Diritto di revoca

Se la durata dell'assicurazione è superiore a 30 giorni, la domanda di stipula dell'assicurazione può essere ritirata entro 14 giorni dalla richiesta. Con il rilascio della dichiarazione di revoca cessano tutti gli obblighi dell'assicuratore.

Il termine si considera rispettato se il contraente comunica la revoca all'assicuratore o consegna la dichiarazione di revoca alla Posta entro l'ultimo giorno del termine previsto per l'eventuale revoca.

1.7 Persone assicurate

Il contraente è la persona che ha stipulato il contratto d'assicurazione con l'assicuratore.

1.7.1 Assicurazione individuale

È assicurata la persona indicata nella conferma d'assicurazione.

1.7.2 Assicurazione per famiglie

Sono assicurati il contraente indicato nella conferma d'assicurazione, il suo coniuge o partner e i suoi/loro figli, a patto che essi vivano con il contraente nella stessa economia domestica.

1.8 Scioglimento del contratto collettivo

L'assicurazione cessa con lo scioglimento del contratto collettivo tra ERV e ÖKK Versicherungen AG. Lo scioglimento deve essere comunicato per iscritto alla persona assicurata al più tardi un mese prima dell'estinzione della copertura assicurativa.

1.9 Prescrizione

Il diritto a prestazioni della persona assicurata nei confronti dell'assicuratore si prescrive entro cinque anni dal verificarsi del fatto che motiva l'obbligo di prestazioni dell'assicuratore.

1.10 Legge sul contratto d'assicurazione

Se nelle presenti disposizioni contrattuali non sono stabilite regolamentazioni diverse, si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 (nella versione del 1° gennaio 2022).

2. Eventi assicurati

La protezione assicurativa si applica qualora la persona assicurata non possa effettuare, debba interrompere anticipatamente o prolungare il viaggio prenotato per via di uno dei motivi di seguito citati, a condizione che tale evento sia occorso dopo la stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio:

- a) malattia grave imprevedibile, ferimento grave, complicanze gravi di gravidanza o morte
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che accompagna la persona assicurata,
 - di una persona che non accompagna la persona assicurata ma che è molto cara a quest'ultima,
 - del diretto sostituto sul posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata,
- b) sciopero (purché la persona assicurata non vi abbia preso parte attivamente) sull'itinerario di viaggio programmato all'estero,
- c) sommosse di ogni genere o eventi naturali nella località meta del viaggio, se tali eventi mettono concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata, e se è stato emanato un avviso ufficiale delle autorità svizzere circa la meta del viaggio o se per questo motivo la prosecuzione del viaggio o del soggiorno diventa impossibile o inaccettabile.
- d) gravi danni alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio in seguito a incendio, evento naturale, furto o allagamento, tali da rendere indispensabile la sua presenza a casa,
- e) annullamento o ritardo – entrambi a seguito di difetto tecnico o infortunio del personale – del mezzo di trasporto pubblico da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale della partenza (aeroporto, stazione ferroviaria di partenza, porto o pullman),
- f) se nei 30 giorni prima della partenza
 - la persona assicurata ottiene inaspettatamente un posto di lavoro a lungo termine presso un nuovo datore di lavoro (sono esclusi casi di promozioni o simili) oppure
 - se il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per cause non riconducibili a colpa della persona assicurata o per
- g) furto di biglietti di viaggio, passaporto o carta d'identità.

Se la persona che cagiona l'annullamento in seguito a un evento assicurato non è né parente né affine con la persona assicurata, il diritto a prestazione sussiste solamente se la persona assicurata fosse costretta a partire per il viaggio da sola.

3. Prestazioni assicurative

3.1 Principio

Per la valutazione del diritto alla prestazione è determinante l'evento che causa l'annullamento, l'interruzione anticipata o il prolungamento del viaggio. Non vengono presi in considerazione eventi precedenti o successivi.

3.2 Spese di annullamento

All'insorgere dell'evento assicurato, l'assicurazione si assume le spese effettive risultanti dall'annullamento (escl. tasse di sicurezza e tasse aeroportuali). Complessivamente, questa prestazione è limitata al prezzo del viaggio o della somma assicurata.

Non sono assicurate le spese amministrative inappropriate o ripetute.

3.3 Costi supplementari

L'assicurazione rimborsa le spese extra sostenute in seguito a partenza ritardata, interruzione anticipata o prolungamento del viaggio, qualora in seguito al verificarsi dell'evento assicurato non sia possibile partire nei tempi previsti, si debba interrompere anticipatamente o prolungare il viaggio.

Le spese extra sostenute per il prolungamento del viaggio vengono rimborsate per un massimo di 7 giorni.

Se vengono fatti valere costi supplementari, decade il diritto alle spese di annullamento.

3.4 Prestazione di viaggio non fruita

L'assicurazione rimborsa i costi proporzionali della prestazione di viaggio non fruita (escl. i costi del viaggio di ritorno inizialmente prenotato) in caso di interruzione anticipata del viaggio. Questa prestazione è limitata al prezzo del viaggio o alla somma assicurata indicata sulla conferma d'assicurazione.

3.5 Somme di copertura

Le prestazioni per le spese di annullamento o le spese extra per la partenza ritardata o l'interruzione anticipata del viaggio sono limitate a CHF 10'000 per evento e persona, ovvero CHF 20'000 per evento e famiglia.

Le spese extra per il prolungamento del viaggio sono limitate a CHF 700 a persona o, in caso di utilizzo di un'auto a noleggio, a CHF 1'000, a prescindere dal numero di persone che utilizzano la vettura.

Le prestazioni nell'ambito della protezione del tempo libero (escursioni giornaliere, corsi di aggiornamento, biglietti per concerti, abbonamenti sciistici, quote di iscrizione a gare podistiche cittadine, ecc.) sono limitate a CHF 500 per persona ed evento.

3.6 Esclusione di prestazioni

Le prestazioni non vengono erogate

- a) se il fornitore delle prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore, ecc.) disdice la prestazione concordata o avrebbe dovuto disdirla per motivi oggettivi (soprattutto in caso di viaggi a pacchetto),
- b) se l'evento si era già verificato o era già prevedibile al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio,
- c) se la sofferenza che ha dato adito all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio è stata la complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già pianificato all'inizio dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio,
- d) se la malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e si sono protratte fino alla data del viaggio,
- e) in caso di annullamento, interruzione o prolungamento del viaggio senza indicazione medica o qualora il certificato medico non sia stato emesso immediatamente quando sarebbe stato possibile constatare la non idoneità al viaggio o sia stato ottenuto in seguito a consultazione telefonica,
- f) se un annullamento conseguente a sofferenza psichica o psicosomatica
 - non può essere motivato attraverso la constatazione e il certificato rilasciato da un medico psichiatra il giorno dell'annullamento e,
 - in caso di persone con rapporto di lavoro subordinato, non sia possibile presentare una conferma di assenza al 100% del datore di lavoro per la durata della non idoneità al viaggio certificata dal medico,

- g) se il perito (esperto, medico, ecc.) che avanza constatazioni sul sinistro trae diretto vantaggio dall'annullamento o è parente/affine con la persona assicurata,
- h) in caso di eventi che sono conseguenza di ordinanze di autorità (detenzione o divieto di rimpatrio o espatrio, chiusura dei confini e/o dello spazio aereo, quarantena ecc.),
- i) in caso di eventi provocati dalla persona assicurata in relazione a (tentato) suicidio o autolesionismo,
- j) in caso di annullamento, interruzione o prolungamento del viaggio in conseguenza di eventi bellici o terrorismo,
- k) in caso di annullamento, interruzione o prolungamento del viaggio per via di eventi conseguenti a radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, anche e soprattutto di trasformazioni nucleari,
- l) se l'evento che dà adito all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio è conseguenza di atti dolosi, negligenza grave o trascuratezza, o se è riconducibile al mancato rispetto del comune obbligo di diligenza,
- m) se l'evento che ha determinato l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio è stato causato per effetto di alcol, droghe, stupefacenti o farmaci,
- n) se l'evento che ha dato adito all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio si è verificato a seguito di crimini o delitti commessi intenzionalmente o del tentativo di compierli,
- o) se le spese extra sostenute per l'interruzione anticipata o il prolungamento del viaggio vengono fatte valere senza far previamente autorizzare detti costi dalla centrale di emergenza ÖKK e
- p) in caso di epidemie e pandemie, nonché delle loro conseguenze. Sono fatti salvi gli eventi assicurati elencati esaustivamente nel presente documento.

3.7 Malati cronici

I malati cronici devono farsi confermare l'idoneità al viaggio tramite certificato medico da rilasciare immediatamente prima della prenotazione del viaggio.

Se una persona assicurata è affetta da una malattia cronica, ma al momento della stipula dell'assicurazione e/o del viaggio tale malattia non sembra mettere in dubbio l'idoneità al viaggio, l'assicurazione paga i costi assicurati risultanti qualora il viaggio debba essere annullato a seguito di un peggioramento imprevedibile, grave e acuto di questa malattia o se a seguito della malattia cronica interviene il decesso.

3.8 Cessione del credito

Con il pagamento del danno da parte dell'ERV, la persona assicurata cede globalmente e automaticamente all'ERV il proprio credito derivante dal contratto assicurativo.

3.9 Responsabilità dell'ente assicuratore

L'ERV offre copertura assicurativa e risponde di indennizzi o altre agevolazioni solo se questi non implicano una violazione di sanzioni o una limitazione delle risoluzioni ONU e se non comportano una violazione di sanzioni commerciali o economiche della Svizzera, dell'Unione europea e degli Stati Uniti d'America.

4. Obblighi comportamentali in viaggio

Sono esclusivamente le raccomandazioni vigenti o gli avvisi ufficiali di viaggio delle autorità svizzere a stabilire se sia o no ragionevole recarsi in un Paese in cui vi è il rischio di sciopero, sommosse, guerre, attacchi terroristici, ecc. Tali autorità sono, in primo luogo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

5. Obblighi in caso di sinistro

Il centro prenotazioni (agenzia di viaggi, società di trasporti, locatore ecc.) deve essere informato subito al verificarsi dell'evento.

Inoltre, in caso di sinistro occorre informare immediatamente l'assicuratore, il quale provvederà a inoltrare il caso all'ERV per l'ulteriore elaborazione.

Prima di interrompere o prolungare un viaggio occorre contattare sempre la centrale d'emergenza ÖKK.

In caso di sopraggiunta malattia o infortunio, va richiesto immediatamente l'intervento di un medico, che deve essere informato dei programmi di viaggio e le cui prescrizioni devono essere osservate. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'anno curata dall'obbligo del segreto nei confronti degli assicuratori.

All'ERV dovranno essere consegnati i seguenti documenti:

- conferma della prenotazione/fattura di viaggio e fatture relative alle spese di annullamento o alle spese extra (in originale),
- certificato medico dettagliato o certificato di morte o altro attestato ufficiale e
- la copia della conferma d'assicurazione.

6. Diritti nei confronti di terzi

Se la persona assicurata/avente diritto è stata indennizzata da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, viene meno l'indennizzo ai sensi di questo contratto. Se in luogo del responsabile è stata citata l'Assicurazione viaggi europea, la persona assicurata deve cedere i propri diritti di responsabilità civile fino all'ammontare delle spese dell'Assicurazione viaggi europea.

In caso di assicurazione multipla (facoltativa o obbligatoria), l'Assicurazione viaggi europea eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria, a meno che le condizioni di assicurazione dell'altro assicuratore non contengano, anch'esse, una clausola di sussidiarietà. In questo caso si applicano le norme di legge sulla doppia assicurazione. Al verificarsi di un caso di prestazioni, la persona assicurata/avente diritto si impegna a rivelare e rendere accessibili le coperture assicurative in essere e autorizza l'Assicurazione viaggi europea a rivendicare gli eventuali diritti.

Se sono presenti più assicurazioni in capo a società concessionarie, i costi vengono rimborsati complessivamente una volta sola.

7. Protezione dei dati

L'elaborazione dei dati di persone assicurate si orienta alle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

L'assicuratore registra ed elabora i dati inerenti le persone o l'azienda, che sono necessari alla gestione del contratto e del sinistro. L'assicuratore può altresì utilizzare i dati per analisi di natura regolamentare, per l'assistenza e la consulenza personale ai clienti, nonché per analisi atta a migliorare la qualità dei prodotti e servizi.

I dati di persone vengono trattati in maniera confidenziale e protetti dalla visione non autorizzata.

Informazioni dettagliate sull'elaborazione di dati personali da parte dell'assicuratore sono riportate nella relativa Informativa sulla protezione dei dati.

8. Comunicazioni

Le comunicazioni del contraente o della persona assicurata vanno formulate per iscritto o in un'altra forma che permetta la prova per testo all'ufficio competente dell'assicuratore.

9. Foro competente

In caso di controversie derivanti da questa assicurazione delle spese di annullamento, la parte ricorrente può adire il tribunale del domicilio svizzero o della sede dell'ente assicuratore (Assicurazione viaggi europea, Basilea).